



*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l'annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197**

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

**VISTO** il decreto del Ministro del Turismo del 28 aprile 2022, n. 5735 recante modifiche al decreto Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante *"Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021"*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante *"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTI** i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 182, comma 1, che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 77, comma 1, lettera c), che ha modificato l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro per l'anno 2020 ed estendendolo al sostegno di guide e accompagnatori turistici;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che ha incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;



**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 603, che ha incrementato il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 estendendolo, altresì, al sostegno delle imprese turistico-ricettive;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ai sensi del quale *“il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro”* per l'annualità 2021;

**VISTO** il decreto 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847, recante *“Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici”*;

**VISTI** gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ne definiscono la disciplina in materia di aiuti di stato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che istituisce un fondo denominato *“Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”*, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinato al sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e nel rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le finalità da conseguire con le risorse del Fondo di cui al comma 366;

**VISTO** l'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che le modalità di attuazione, riparto e di assegnazione delle risorse di cui del Fondo di cui al comma 366 del medesimo articolo sono adottate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che dispone l'incremento di 105 milioni per l'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 di cui 39,3 milioni di euro, destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

**VISTO** altresì l'articolo 4, comma 2-sexies, del medesimo decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha ridotto la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per 56,25 milioni per l'annualità 2022 e di 9,1 milioni per l'annualità 2024;

**VISTO** l'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha ulteriormente ridotto la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'importo di 15,6 milioni di euro per l'annualità 2022;

**VISTA** la grave e perdurante situazione di crisi del settore turistico, in ragione delle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati in ragione della diffusione del virus COVID-19;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", che prevede il rifinanziamento pari a 39 milioni di euro per l'annualità 2023 del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, con il quale è stata disposta, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, ed in particolare quella riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - *Tabella 16*;

**RITENUTO** di procedere, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 alla ripartizione e l'assegnazione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, nella misura di 39 milioni di euro, così come rifinanziato per l'anno 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n.197;

**VISTO** il decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" del 9 marzo 2022 (prot. 3462) e, in particolare, l'art. 4, che prevede che la quota delle risorse che residuano dall'atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo delle risorse di parte corrente è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



## DECRETA

### Art. 1

#### *(Oggetto)*

- 1 Il presente decreto reca le disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione della somma di 39 milioni di euro, destinata al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l'anno 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

### Art. 2

#### *(Beneficiari)*

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che esercitino attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1;
  - b) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
  - c) avere sede legale in Italia;
  - d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62;
  - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  - g) aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, o alternativamente, essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 alla data di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.

### Art. 3

#### *(Determinazione del Contributo)*

1. Ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:



- a) la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
- b) la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
  - I. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  - II. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  - III. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
  - a) 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  - b) 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  - c) 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  - d) 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
3. L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
  - a) 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  - b) 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  - c) 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;



- d) 5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 di milioni euro nel periodo di imposta 2019.
4. Le operazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere considerate al netto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e nello stesso periodo del 2019.
  5. Il 50% del contributo richiesto ai sensi dei commi 2 e 3 è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, nelle more dell'istruttoria e salvo ripetizione dell'indebito, nei limiti della capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis". Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli di cui al successivo articolo 5.
  6. Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1° gennaio 2020, l'ammontare del contributo teorico sarà pari a 1.500,00 euro, nel limite delle risorse a disposizione.
  7. Qualora i contributi calcolati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 siano inferiori a 1.500,00 euro, l'ammontare del contributo teorico è comunque pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse a disposizione.
  8. Le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto. I contributi sono determinati ai sensi dei commi precedenti.
  9. Qualora il totale dei contributi teorici da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse, si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti di cui ai precedenti commi 6 e 7.
  10. L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  11. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### Art. 4

##### *(Presentazione delle domande)*

1. La presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, il Ministero del Turismo pubblica un apposito avviso contenente il link per l'accesso alla piattaforma, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

#### Art. 5

##### *(Procedure di controllo e revoca del contributo)*

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate



- degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per l'erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia delle entrate per ottenere informazioni di natura dichiarativa finalizzate ai controlli del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

#### Art. 6

*(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)*

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### Art. 7

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 39 milioni di euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE" allocate sul capitolo n. 2025, p.g. 1 del Centro di Responsabilità 2 – Segretariato generale - dello stato di previsione del Ministero del Turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO



MINISTERO  
DEL TURISMO  
REPUBBLICA ITALIANA

DANIELA GARNERO  
SANTANCHE'  
12.06.2023 13:36:03  
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE



GIANCARLO GIORGETTI  
MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
27.06.2023 13:53:27  
GMT+01:00

